



Automobile Club d'Italia



## Protocollo di intesa

tra

l'**Automobile Club d'Italia** (di seguito denominato "ACI"), con sede a Roma, Via Marsala n. 8, C.F. 00493410583, P. IVA 00907501001, in persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Ente;

e

gli **Stati Generali del Patrimonio Italiano**, con sede a Roma in Via della Luce 47, codice fiscale 96551350588, rappresentati dal Presidente Prof. Giuseppe Ivan Drogo Inglese

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

### PREMESSO CHE

- ACI è un ente pubblico non economico a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, interno e internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio;
- ACI, nel perseguimento dei fini istituzionali, in particolare promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico nonché la diffusione della conoscenza delle risorse turistiche e del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale del Paese, progettando e attuando le azioni considerate valide allo scopo;
- ACI è socio fondatore di ACI Storico, Associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 36 e sgg. del codice Civile, al fine di perseguire, nell'ambito dei propri compiti statutari e in accordo con gli indirizzi delineati da ACI, la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività amatoriali e non commerciali connesse al possesso dell'automobile d'epoca, con particolare riferimento al collezionismo, alla conservazione e alla



## Automobile Club d'Italia



valorizzazione del patrimonio storico-culturale del settore, in attuazione delle finalità statutarie dell'ACI in materia di salvaguardia e promozione del patrimonio motoristico storico italiano;

- ACI è un ente riconosciuto dal CONI e dalla FIA - Federazione Internazionale dell'Automobile, di cui è membro fondatore, quale unica Autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico e, in tale veste istituzionale, promuove e organizza le attività e gli eventi sportivi automobilistici;
- ACI promuove le attività di studio e ricerca sulla mobilità, anche con l'obiettivo di diffondere e consolidare una più profonda sensibilità ed etica ambientale, attraverso la realizzazione di soluzioni e servizi innovativi per la circolazione, nel rispetto del territorio e dell'ambiente;
- ACI persegue gli obiettivi istituzionalmente assegnati anche attraverso la Federazione degli Automobile Club quale Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, e le Società controllate;
- gli Stati Generali del Patrimonio Italiano sono un ente del terzo settore che collabora e coopera alla valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale;
- la consulta è composta dai rappresentanti delle più autorevoli e importanti istituzioni e organizzazioni private e pubbliche che operano nel settore del patrimonio;
- ACI ha pubblicato in data 9 maggio 2022 un Avviso di manifestazione di interesse finalizzato a verificare l'interesse di enti pubblici e/o privati che operano nella promozione turistica, alla stipulazione di un Protocollo di intesa per la programmazione e la realizzazione di iniziative congiunte di promozione e comunicazione di percorsi turistici e/o enogastronomici e la progettazione e/o valorizzazione di itinerari turistici alternativi coerenti con lo sviluppo sostenibile.
- gli Stati Generali del Patrimonio Italiano con nota del 7 febbraio 2023 hanno manifestato l'interesse a sottoscrivere il suddetto Protocollo di intesa;
- gli Stati Generali del Patrimonio Italiano e l'ACI ritengono il motorismo storico un importante strumento di promozione culturale;



Automobile Club d'Italia



- gli Stati Generali del Patrimonio Italiano hanno inserito il motorismo storico tra gli asset identitari del patrimonio italiano;
- l'ACI, la Fondazione Vittoriale degli Italiani e gli Stati Generali del Patrimonio Italiano hanno patrocinato congiuntamente nel 2022 la cerimonia svoltasi in occasione dell'anniversario dell'incontro tra Gabriele D'Annunzio e Tazio Nuvolari presso il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Brescia);
- considerato l'interesse comune per la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche di tutto il territorio nazionale, le Parti firmatarie ritengono opportuno attuare una collaborazione a tal fine mediante la sottoscrizione del presente protocollo di intesa e, nell'ambito della loro autonomia e sulla base delle deliberazioni dei propri organi collegiali, concorrono all'attuazione del medesimo protocollo;
- ACI, verificati i requisiti degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, ha proposto alla medesima la stipulazione del presente Protocollo di intesa secondo le indicazioni del predetto Avviso di manifestazione di interesse;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Premesse**

1. Le premesse al presente protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Art. 2**

**Oggetto**

1. Le Parti si impegnano a promuovere una reciproca collaborazione in materia di promozione del patrimonio culturale italiano, favorendo, in particolar modo, la promozione dell'identità italiana attraverso la ricerca e la divulgazione di percorsi turistici che diffondano ai fruitori anche la conoscenza del patrimonio rappresentato dal motorismo storico.



Automobile Club d'Italia



2. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze all'interno del tessuto sociale, per facilitare la divulgazione di itinerari alternativi e favorire uno sviluppo turistico sostenibile in termini ambientali, culturali, economici e sociali.
2. Le Parti si riservano la possibilità di valutare e di individuare, di comune accordo, ulteriori e più specifici ambiti di collaborazione.

### **Art. 3**

#### **Aree di collaborazione**

1. Le Parti favoriscono la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione in materia di promozione del patrimonio culturale italiano.
2. In particolare, le Parti intendono cooperare nello svolgimento di specifici progetti, da concordare ai sensi del presente protocollo di intesa; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. promozione di attività di diffusione dell'identità e della cultura italiana in campo turistico, anche in riferimento al motorismo storico;
  - b. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
  - c. partecipazione a bandi e programmi nazionali e internazionali;
  - d. adesione a progetti europei e accesso ai fondi strutturali in materia di promozione turistica attraverso la Struttura di missione Progetti comunitari automotive e per il turismo dell'ACI;
  - e. sviluppo e promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti a cui le Parti partecipano.

### **Art. 4**

#### **Comitato Guida**

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del Protocollo,



Automobile Club d'Italia



composto per l'ACI dal Segretario Generale, Dott. Gerardo Capozza (o suo delegato) e per gli Stati Generali del Patrimonio Italiano dal Segretario Generale, Avv. Roberta Caragnano (o suo delegato), con il compito di delineare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali.

2. Il Comitato di cui al precedente comma 1 potrà essere integrato da altri rappresentanti delle Parti in relazione alle aree di collaborazione attivate nell'attuazione del presente Protocollo di intesa.

#### **Art. 5**

##### **Uso dei loghi**

1. Al fine di favorire le azioni di comunicazione previste nel presente Protocollo di intesa, le Parti si impegnano a concedere l'utilizzo temporaneo dei propri loghi esclusivamente per la durata del Protocollo medesimo e ai soli fini promozionali e informativi del presente Protocollo, per la pubblicazione sui rispettivi siti e social network.
2. È vietato ogni utilizzo dei loghi delle Parti diverso da quanto previsto al precedente comma 1, se non preventivamente approvato dalle Parti.

#### **Art. 6**

##### **Modalità operative e risorse economiche**

1. Le modalità delle iniziative da realizzare in attuazione degli impegni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 potranno essere formalizzate con appositi accordi operativi, in cui potranno intervenire anche eventuali società partecipate e/o consociate delle Parti, ove esistenti, oppure attraverso scambio di note che disciplineranno i diversi aspetti, anche economici, delle attività secondo le procedure e le competenze previste dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti delle Parti.
2. Il presente Protocollo di intesa non prevede impegni economici a carico delle Parti.
3. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di destinare, in attuazione delle proprie finalità istituzionali e statutarie, risorse economiche alla realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma 1.



Automobile Club d'Italia



4. Eventuali costi connessi alle predette iniziative e la relativa ripartizione dei medesimi saranno disciplinati dagli accordi indicati al precedente comma 1.

#### **Art. 7**

##### **Durata ed eventuale rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, salva l'ipotesi di recesso o risoluzione in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 8 e 9, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli organi competenti.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. È vietato il rinnovo tacito del presente Protocollo di intesa.

#### **Art. 8**

##### **Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. ai seguenti rispettivi indirizzi:
  - ACI, direzioneeducazionestradalemobilitaturismo@pec.aci.it;
  - Stati Generali del Patrimonio Italiano, protocollo@pec.statigeneralipatrimonio.it.
3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.





Automobile Club d'Italia



**Art. 9**  
**Risoluzione**

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Protocollo di intesa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r. con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dal Protocollo medesimo.

**Art. 10**  
**Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti di collaborazione oggetto del presente Protocollo di intesa dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti di collaborazione, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti di collaborazione, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

**Art. 11**  
**Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.



Automobile Club d'Italia



#### **Art. 12**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo.
2. Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art. 13**

#### **Foro competente**

- 1 Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione del presente Protocollo di intesa.
- 2 Qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### **Art. 14**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente Protocollo di intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese graveranno esclusivamente sulla Parte inadempiente.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo di intesa si rinvia alla disciplina del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Ing. Angelo Succidlyaniani

Per Gli Stati Generali del Patrimonio Italiano

Il Presidente

Prof. Giuseppe Ivan Drogo Inglese

